

COPIA PER REGISTRAZIONE

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 4988/2014 del R.A.C.C. in data 22 settembre 2014, iniziata con atto di citazione notificato in data 22 settembre 2014 (Cron. n° 13405 U.N.e P. del Tribunale di Udine)

d a

- BANCA \_\_\_\_\_, in  
persona del legale rappresentante, con il procuratore e domiciliatario  
avvocato \_\_\_\_\_ per procura speciale a margine dell'atto di  
citazione,

**attore**

co n t r o

- \_\_\_\_\_ con il procuratore e  
domiciliatario avvocato \_\_\_\_\_ per procura speciale a  
margine della comparsa di costituzione e risposta,

**convenuti**

avente per oggetto: azione revocatoria ordinaria – 1.02.002.

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza  
e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

**o s s e r v a**

La Banca \_\_\_\_\_ creditrice nei confronti  
della società \_\_\_\_\_ in liquidazione e dei suoi  
fideiussori, tra cui \_\_\_\_\_ della somma di € 111.356,02 in forza di



un decreto ingiuntivo non opposto, ha chiesto venga dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto con il quale lo [redacted] aveva ceduto alla figlia [redacted] la nuda proprietà di un immobile sito a [redacted] e delle sue pertinenze, riservandosi il diritto di abitazione e ponendo a carico della cessionaria l'obbligo di provvedere alla assistenza morale e materiale del padre vita natural durante.

I convenuti hanno contestato che la cessione abbia avuto finalità frodatrice dei creditori, deducendo che l'atto aveva avuto causa onerosa e si era inserito nel "quadro di riequilibrio della attribuzione dei beni" ai figli del cedente e che, in ogni caso, l'atto di cessione non aveva pregiudicato le ragioni della Banca [redacted] atteso che il bene trasferito era gravato da ipoteca volontaria costituita da [redacted] quale terzo datore di ipoteca in favore di altro istituto di credito a garanzia di un mutuo concesso alla società [redacted]; [redacted] ha inoltre negato di essere a conoscenza degli impegni assunti dal padre in favore della Banca [redacted]

Non vi è questione sul fatto che [redacted] sia debitore della Banca attrice (come comprovato dal doc. 1 di parte attrice), né sul fatto che con atto pubblico del 4.12.2012 abbia ceduto alla figlia [redacted] la proprietà degli immobili catastalmente censiti in Comune [redacted] a F.

[redacted], mapp. [redacted] sub [redacted] riservandosi la nuda proprietà e con il corrispettivo costituito dalla assunzione da parte di [redacted] dell'obbligo di "*provvedere al mantenimento di [redacted] ed all'assistenza morale e materiale dello stesso per tutta la durata della vita di quest'ultimo*", come risulta dal certificato ipotecario prodotto dall'attore (suo doc. 4):

La Banca [redacted] non ha dedotto che la cessione avrebbe carattere gratuito ed, invero, le specificazioni del contenuto dell'obbligo di mantenimento e di assistenza previste dall'atto di cessione e riportate anche nel certificato ipotecario attribuiscono a tale obbligo una effettività che impone di



qualificare il titolo del contratto come oneroso; che tale onerosità sia simulata non è stato eccepito dalla banca attrice, sicché le istanze istruttorie da essa formulate e dirette a sindacare l'effettivo adempimento da parte della convenuta delle obbligazioni assunte sono irrilevanti.

Il trasferimento della nuda proprietà degli immobili è stato disposto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della

in liquidazione e dei suoi garanti, sicché non è contestabile che l'atto dispositivo sia posteriore al sorgere del credito.

Presupposti della azione esperita dall'attore sono dunque il pregiudizio che l'atto di disposizione patrimoniale è suscettibile di arrecare ai creditori e la consapevolezza di tale pregiudizio in capo al disponente ed alla beneficiaria.

Che l'atto dispositivo abbia comportato un pregiudizio per la Banca

è stato contestato dai convenuti, che hanno rilevato che l'immobile sarebbe stato privo di effettivo valore patrimoniale, essendo stata iscritta sullo stesso, in data 1.12.2005, un'ipoteca volontaria in favore della Banca a garanzia di un mutuo di originari € 200.000,00.

Non corrisponde al vero la circostanza che quando la banca attrice ha concesso credito alla , della quale si è costituito garante, *“essa non poteva fare affidamento sul valore cauzionale dell'appartamento atteso che esso soggiaceva già ad altra e ben più onerosa garanzia, risalente e consolidata”*, come sostenuto dai convenuti, se è vero, come affermato dalla banca attrice, che il rilascio della fideiussione in favore della società (momento nel quale è sorto il credito nei confronti dello ) è avvenuto prima della iscrizione dell'ipoteca.

In ogni caso, poiché il mutuo a garanzia del quale la ipoteca è stata iscritta può essere stato nelle more estinto e comunque si ignora se il suo importo residuo sia superiore al valore dell'immobile (circostanza che, fondando una



eccezione dei convenuti, avrebbe dovuto essere da essi provata), deve ritenersi che l'atto dispositivo qui impugnato abbia comunque pregiudicato le ragioni della banca attrice.

Ai sensi dell'art. 2901, comma 1, c.c., *“il presupposto dell'azione revocatoria costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore si riferisce anche al pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla concreta valutazione del giudice; ne consegue che, ove oggetto dell'azione revocatoria sia un atto di compravendita di un bene già ipotecato, se ad agire è un creditore chirografario, il pregiudizio deve essere specificamente valutato – nella sua certezza ed effettività – con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo”* (Cass. sez. III, 15 luglio 2009, n. 16464).

La consapevolezza di che la alienazione della nuda proprietà dell'immobile comportava un pregiudizio per i creditori non è neppure contestata e il disponente, al quale il 20.11.2012 era stato notificato il ricorso per decreto ingiuntivo ottenuto da Banca si rendeva certamente conto che la cessione dell'unico bene immobile di valore apprezzabile di sua proprietà (non è contestato che egli rimaneva proprietario solamente di un terreno di scarso pregio in

i) privava il creditore della principale garanzia che egli poteva offrire ed anzi la stessa successione dei tempi (l'atto dispositivo impugnato è stato compiuto quindici giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo) lascia presumere che la finalità della cessione fosse proprio quella di conservare la proprietà dell'immobile alla sua famiglia.

Più dubbia è l'esistenza della *scientia damni* in capo a

La convenuta ha negato di essere stata a conoscenza degli impegni presi dal padre nei confronti della Banca e, più in generale, della sua



situazione patrimoniale.

La banca attrice ha indicato quale elementi di prova della *scientia damni* il rapporto familiare esistente tra i due convenuti e la circostanza che  
conviveva con il padre.

Il fatto che padre e figlia convivessero all'epoca in cui è stato stipulato l'atto notarile di cessione è stato smentito dalle prove testimoniali assunte, da cui è emerso che  
si era trasferita a vivere con il compagno  
in una casa diversa da quella dei genitori nel maggio  
2011.

La nuova residenza della convenuta non era però lontana da quella del padre, essendo entrambe sulla stessa via ai civici , sicché può presumersi che i due abbiano mantenuto una costante frequentazione (giustificata anche dal contenuto delle obbligazioni assunte dalla figlia con il contratto impugnato).

Se il rapporto familiare e la vicinanza di abitazioni non provano che  
fosse a conoscenza della fideiussione rilasciata dal padre  
e forse neppure del decreto ingiuntivo notificatogli quindici giorni prima, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza da parte del terzo acquirente della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale dell'alienante, "*non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione*" (Cass. sez. I, 5 luglio 2013, n. 16825; conformi Cass. sez. II, 18 gennaio 2007, n. 1068; Cass. sez. I, 18 maggio 2005, n. 10430) e il rapporto esistente tra cedente e cessionaria lascia presumere che la convenuta fosse almeno a conoscenza del fatto che il padre non era titolare di altri beni immobili che potessero garantire eventuali suoi debiti ad eccezione di quello di  
, come pure del fatto che la attività imprenditoriale da lui esercitata poteva comportare l'esistenza di creditori che su quel bene



volessero soddisfarsi.

In questi termini, anche la *scientia damni* in capo alla acquirente dell'immobile deve ritenersi provata in via presuntiva, sicché l'atto dispositivo va dichiarato inefficace nei confronti della banca.

All'integrale accoglimento della domanda attorea segue la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano come in dispositivo tenuto conto delle modalità della fase decisoria.

p. q. m.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) Dichiaro inefficace nei confronti di "Banca soc. coop." la compravendita conclusa da

per atto del notaio

di San Daniele del Friuli di data

4 dicembre 2012 (rep. n. 61261, racc. n. 16341) avente ad oggetto i beni immobili catastalmente censiti in Comune di Lignano Sabbiadoro a F. , mapp. sub e a F. , mapp. sub ;

2) Condanna : e a rifondere alla "

", in persona del legale rappresentante,

le spese di causa, liquidate in € 1.147,41 per esborsi, in € 2.430,00 per la fase di studio, in € 1.550,00 per la fase introduttiva, in € 2.000,00 per la fase istruttoria, in € 2.020,00 per la fase decisoria ed in € 1.200,00 per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Udine, il 18/01/2016.

Il Giudice

- Dott. Francesco Venier -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
DEL PROVVEDIMENTO INFORMATICO,  
ESTRATTA DAI SISTEMI INFORMATICI  
DI CANCELLERIA.

SENTENZA 18.1.2016

N° 4988/14 R.A.C.C.

Pag. 6

18 GEN. 2016

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO  
Dott.ssa Michela Tussa

